

COMUNE DI _____

UFFICIO ANAGRAFE

Prot.

Al Sig. _____

OGGETTO: Riscontro alla dichiarazione di residenza presentata da _____.

In riferimento alla dichiarazione di residenza presentata da _____ nato il _____ in _____, avente cittadinanza _____, si comunica che quest'ufficio non può procedere all'iscrizione anagrafica per i motivi di seguito indicati.

Il richiedente ha esibito a corredo della dichiarazione anagrafica il permesso di soggiorno n. _____, rilasciato dalla Questura di _____ in data _____ per "richiesta asilo".

Il nuovo articolo 4 del D.Lgs. n. 142/2015, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 13 del D.L. n. 113/2018, convertito in legge n. 132/2018, dispone al comma 1 bis che il permesso di soggiorno per richiesta asilo non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 e dell'articolo 6, comma 7, del d.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. L'interpretazione letterale della nuova norma rende di fatto inesercitabile il diritto all'iscrizione anagrafica dei richiedenti protezione internazionale.

In seguito alla modifica normativa sopra richiamata, il Ministero dell'interno con circolare n. 15/2018 del 18 ottobre 2018 ha precisato in modo molto chiaro che "dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni il permesso di soggiorno per richiesta di protezione internazionale di cui all'art. 4 comma 1 del citato d.Lgs. n. 142/2015 non potrà consentire l'iscrizione anagrafica". Il contenuto della richiamata circolare, al fine di garantire l'uniforme e corretta applicazione delle recenti novità legislative, è stato diramato dalla Prefettura di _____ ai Sindaci di questa Provincia con nota prot. n. _____ del _____, acquisita al protocollo di questo Comune al n. _____ del _____.

Quest'ufficio, essendo soggetto alla vigilanza del Ministero dell'interno a norma dell'articolo 54 del d.P.R. n. 223/1989, non può discostarsi dalle istruzioni sopra richiamate, nelle quali si afferma chiaramente che il permesso di soggiorno per richiesta asilo non consente l'iscrizione in anagrafe.

Si comunica altresì che si è preso visione delle recenti ordinanze pronunciate dal Tribunale di Firenze in data 18 marzo 2019 e dal Tribunale di Bologna in data 2 maggio 2019, con le quali i giudici, fornendo un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, hanno ordinato ai comuni convenuti l'iscrizione in anagrafe dei richiedenti asilo. Tale lettura costituzionalmente orientata appare possibile solo per via giurisdizionale, e non in sede amministrativa, così come affermato proprio dal Tribunale di Bologna nella citata ordinanza del 2 maggio 2019: *"in sede giurisdizionale appare però possibile la lettura costituzionalmente orientata della disposizione in parola sopra chiarita, all'interno del quadro normativo costituzionale e comunitario"*.

Si evidenzia altresì che nel nostro ordinamento giuridico vige il principio per cui la decisione giudiziale determina un accertamento e una definizione della lite vincolante solo per i soggetti in causa, giacché di tale statuizione non ci si può avvalere nei confronti di coloro che siano rimasti estranei al processo.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, quest'ufficio in sede amministrativa è tenuto ad applicare la norma vigente e ad ottemperare, in qualità di ufficiale del governo sottordinato nella materia al Ministero dell'interno, alla circolare n. 15/2018 che specifica molto chiaramente che il permesso di soggiorno per richiesta di protezione internazionale non può consentire l'iscrizione anagrafica.

Responsabile del procedimento al quale rivolgersi per qualsiasi informazione e/o chiarimento è il sottoscritto (tel. _____ - e-mail _____ - orario di apertura al pubblico dell'Ufficio Anagrafe: dal lunedì al venerdì dalle ____ alle ____).

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 30 giorni alla Prefettura di _____ o dinanzi al Tribunale ordinario, nei tempi e con le modalità di cui al codice di procedura civile.

L'Ufficiale d'anagrafe
